

1. Le difese avversarie si fondano essenzialmente su due ordini di argomenti:

1.1. La natura di “sentenza di mero principio” della sent. 70/15

1.2. I vincoli di bilancio ex art. 81 Cost.

2. Premessa: la natura della sentenza 70/15;

2.1. Le difese avversarie insistono nell’ affermare che il DL. 65/15 ha dato attuazione ai “principi” contenuti nella sentenza 70/15, nell’ambito della “discrezionalità” del Legislatore. Su queste premesse si eccepisce addirittura la inammissibilità dell’ordinanza di rimessione.

2.2. Non è sentenza additiva di principio (Cassese, Corriere della Sera – 12 maggio 2015)

2.3. Non è sentenza – monito (sent. 316/10)

2.4. È una comune sentenza di accoglimento totale, nemmeno parziale.

Cassese: La Corte avrebbe potuto ripetere il monito già fatto in precedenza in materia di pensioni. Avrebbe potuto fare una sentenza chiamata, nel gergo, additiva di principio, cioè stabilendo il principio della rivalutazione anche per le pensioni di livello pari a tre volte la minima, ma lasciando a governo e a Parlamento il compito di scegliere come provvedere.

3. Così era stata la sentenza 116/13 che dichiarò illegittimo il contributo di solidarietà degli anni 2011 - 2013

3.1. Nessuno ha detto che conteneva meri principi

3.2. Nessun Governo ha pensato di emanare decreti legge di attuazione

3.3. Si è pagato e basta, poiché costava poco (**84 milioni**), poiché riguardava solo i ricchi, pari a

37.454 pensionati, ovvero l’1% dei pensionati compresi nella fascia da 3 a 5 volte la minima (**3.813.942**). E’ stato più facile restituire 15% ai pensionati sopra i 200 mila euro l’anno, che non il 5% ai pensionati da 1.200 euro netti al mese.

Sent. 116/13: Il prelievo veniva effettuato sulle pensioni di ammontare lordo annuo di oltre € 90.000, con le seguenti percentuali:

- al 5% per la parte compresa fra i 90mila euro ed i 150mila euro;
- al 10% per la parte compresa tra i 150mila euro ed i 200mila euro;
- al 15% per la parte eccedente i 200mila euro.

3.4. Questa non è la causa dell’1 % dei pensionati, questa è la causa del 99% dei pensionati, altrimenti non saremmo qui a parlarne.

4. Per gli anni 201/16 si reintrodusse una nuova fattispecie del contributo di solidarietà, convalidato poi dalla sentenza 173/16. La sentenza 173/16 salvò la costituzionalità della norma, anche sotto il profilo del

giudicato costituzionale, poiché esso riguardava non gli anni 2011/13, ma i successivi anni 2014/16 ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 486 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*).

5. Il Decreto Legge 65/15 invece ha violato il giudicato costituzionale perché disciplina retroattivamente proprio gli anni 2012/15 oggetto della sentenza 70/15. E anche quando disciplina gli anni successivi, mantiene per i futuri anni il vulnus degli anni 2012/15.

5.1. Questa violazione è massima per pensioni superiori a 6 volte la minima

5.2. E' comunque assai rilevante per le altre pensioni (40%, ma nella misura del 20%)

6. Il giudicato costituzionale copre:

6.1. Ogni valutazione sugli artt. 3, 36 e 38

6.2. ma altresì le valutazioni sulla compatibilità con l'art. 81 cost.

7. Proviamo però a ipotizzare che la Corte giudichi comunque insostenibile il costo. Cosa può fare oggi? Vi sono in astratto due possibilità:

7.1. La rivisitazione ora per allora della valutazione effettuata nella sentenza 70/15, approvata da Zagrebelsky (intervista a Repubblica del 20 maggio 2015):

Zagrebelsky *“come opinione privata, mi conforta che dal principio dell'equilibrio di bilancio non si sia dedotto automaticamente un lasciapassare al libero arbitrio della politica nello stabilire a chi farne pagare il prezzo. Il legislatore deve sempre e comunque tenere conto dell'uguaglianza della giustizia, tanto più in quanto siano in questione diritti previsti a salvaguardia dei ceti più deboli [...]. Nel dibattito politico, l'appello ai conti, e ai conti conformi alle richieste dell'Europa e della finanza internazionale, rischiava di diventare la super norma costituzionale”.*

7.2. Si potrebbe però ipotizzare di proseguire nella strada indicata nella sentenza **Cartabia**, già invocata da attenta dottrina

8. La prima strada: il giudicato nella sentenza n. 70/15 preclude una nuova valutazione delle esigenze di bilancio ex art. 81 Cost. allora effettuata

8.1. L' art. 137, comma 3 (*“Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione”*) ed il principio del giudicato costituzionale vietano una rivisitazione di quella valutazione effettuata allora nella sentenza 70/15. La Corte nella sentenza 70/15 ha già valutato, esplicitamente ma fosse anche solo implicitamente, che l'accoglimento della eccezione di costituzionalità sul blocco della perequazione non contrastasse con il principio del pareggio di bilancio di cui all' art. 81 Cost. Tale valutazione della Corte è ormai coperta dal giudicato costituzionale

9. **La seconda strada: la sentenza n. 10/2015 (sentenza Cartabia)**, invocata dall' Avvocatura dello Stato a pag. 14. Si tratta della facoltà di apportare deroghe alla ordinaria efficacia retroattiva della sentenza costituzionale. Osserviamo che nel caso di specie non siamo nell' ipotesi della incostituzionalità sopravvenuta del pubblico impiego, ma nella ipotesi di un giudicato costituzionale, decorrente dal 1° gennaio 2012.

9.1. La fonte del potere di deroga della Corte:

9.1.1. La facoltà di esplicitamente limitare gli effetti della sentenza è prevista testualmente per la Corte Europea dall' art. 264 del TFUE.

Articolo 264 (ex articolo 231 del TCE)

Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.

9.1.2. Altre Corti (Austria, ecc.) hanno un analogo potere.

Tuttavia la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati definitivi.

9.1.3. La Corte Costituzionale nella sentenza Cartabia ricava questo potere dal sistema costituzionale nel suo complesso.

9.2. I limiti di questo potere in generale:

9.2.1. La necessità

Sentenza n. 10/2015:

gli interventi di questa Corte che regolano gli effetti temporali della decisione devono essere vagliati alla luce del principio di stretta proporzionalità.

9.2.2. La stretta proporzione

Essi debbono, pertanto, essere rigorosamente subordinati alla sussistenza di due chiari presupposti:

- l'impellente necessità di tutelare uno o più principi costituzionali i quali, altrimenti, risulterebbero irrimediabilmente compromessi da una decisione di mero accoglimento

- e la circostanza che la compressione degli effetti retroattivi sia limitata a quanto strettamente necessario per assicurare il contemperamento dei valori in gioco.

9.3. I limiti alla retroattività nel caso di problemi di bilancio ex art.81

9.3.1. In questo caso occorre bilanciare il valore delle esigenze di bilancio con gli altri valori costituzionali, come ritenuto dalla stessa Corte Costituzionale nella recente sentenza 275/16

C. Cost. 275/216

«non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 260 del 1990).

9.4. La salvezza delle azioni già promosse

9.4.1. Tesouro

Prof. TESAURO (Diritto dell'Unione Europea – CEDAM 2012, pagg. 327 e segg.):

"Del pari, la Corte costituzionale italiana ha giustamente sottolineato che l'efficacia ex nunc della dichiarazione d'invalidità che escluda anche le parti della causa sarebbe in contrasto con il principio fondamentale dell'effettività della tutela giurisdizionale (Corte cost., sent. 21 aprile 1989, n. 232. V. sul punto specifico le nostre conclusioni in data 20 aprile 1989, relative al caso Cehave, 195/87, sent. 11 luglio 1989, Racc. p. 2199, p. 2223).

Invero, nella successiva giurisprudenza la Corte ha sempre fatto salvi i diritti di coloro che prima della data della sentenza avessero esperito un'azione giurisdizionale oppure proposto un reclamo equivalente (v., in tal senso, Pinna, 41/84, sent. 15 gennaio 1986, Racc. p. 1, punti 29 e 30; nonché Roquette Frères, C-228/92, sent. 26 aprile 1994, Racc. p. 1-1445, punti 28 e 29).

9.4.2. Onida

Valerio Onida: UNA PRONUNCIA COSTITUZIONALE PROBLEMATICAMENTE LIMITAZIONE DEGLI EFFETTI NEL TEMPO O INCOSTITUZIONALITÀ SOPRAVVENUTA?

Quanto aglialtri giudizi già pendenti), si può ricordare però che fu la stessa Corte, sempre nella sentenza n. 232 del 1989, ad affermare che non si potevano invocare in senso contrario alla necessità di estendere gli effetti della pronuncia di invalidità al giudizio "pregiudicato" le "esigenze primarie" dell'applicazione uniforme del diritto e della certezza del diritto, perché tali esigenze "non risulterebbero affatto compromesse, ove, pur facendo salvi gli effetti pregressi del regolamento invalidato, si lasciasse inalterata l'efficacia della pronuncia nella controversia oggetto del giudizio principale ed anche in tutti quei giudizi già iniziati dinanzi alle giurisdizioni nazionali prima della data di emanazione della sentenza invalidante" (Rivista AIC N°: 1/2016 del 15/03/2016, Pag. 6).

9.4.3. La sentenza 232/89;

La sentenza 232/89:

le esigenze primarie dell'applicazione uniforme del diritto comunitario e della certezza del diritto.... non risulterebbero affatto compromesse, ove, pur facendo salvi gli effetti pregressi del regolamento invalidato, si lasciasse inalterata l'efficacia della pronuncia nella controversia oggetto del giudizio principale ed anche in tutti quei giudizi già iniziati dinanzi alle giurisdizioni nazionali prima della data di emanazione della sentenza invalidante.

10. L' art. 6 della CEDU garantisce il diritto all' effettività del ricorso, che include anche la tutela del giudicato:

10.1. E' fuorviante la difesa avversaria che invoca la sent. 127/15 C. Cost. sulle pensioni svizzere. In quella sede non si discuteva di giudicato, ma di una legge di interpretazione autentica,

11. Tutto questo presuppone comunque una valutazione dei costi della sentenza

- 11.1. Allo stato degli atti non ci pare possibile, poiché le controparti hanno fornito solo i dati contabili del 2015, non quelli aggiornati ad oggi
- 11.2. I conti vanno aggiornati alla luce della prescrizione e della decadenza.

12. I costi della sentenza

- 12.1. I costi futuri: 3,804 miliardi nel 2017, pari allo 0,22% del PIL del 2016 (miliardi 1.672,438)
- 12.2. I costi passati:
 - 12.2.1. Gli interessati sono pensionati n. **5.242.161**
 - 12.2.1.1. fra 3 e 5 volte la minima: n. **3.813.942**
 - 12.2.1.2. Oltre 8 volte la minima: n. **273.536**
 - 12.2.1.3. I pensionati interessati al contributo di solidarietà (sopra 14 volte la minima) sono **37.454** pensionati, ovvero l'1% dei pensionati compresi nella fascia da 3 a 5 volte la minima (**3.813.942**).
 - 12.3. I costi indicati nel 2015: 15,420 miliardi, che sommati ai 3,381 del 2016, portano a € 19,301 complessivi al 2016 (Dati del PIL 2015: € 1.636,372 miliardi e PIL 2016: 1.672,438 miliardi di euro)
 - 12.3.1. La prescrizione
 - 12.3.2. La decadenza
 - 12.3.3. Il residuo ha all'incirca lo stesso costo della sentenza 116/13 sul contributo di solidarietà

13. Nel merito: Ancora di recente, il 12 ottobre, con sentenza 213/17, la Corte ha ribadito anche per i dipendenti della Camera dei Deputati che il prelievo deve essere *“limitato nel tempo ed eccezionale”*

14. La eccezionalità non c'è perché gli effetti sono permanenti: vedi la ricorrente Pallavidino, che ancora oggi sconta il blocco della perequazione 1998/2000.

15. La finalità solidaristica (art. 2) delle somme prelevate (art. 2):

- 15.1. Nella sentenza 316/10 la Corte affermò con molta chiarezza che si toglieva la perequazione a chi superava le otto volte la minima per darla ai pensionati dello “scalone” di Maroni
- 15.2. Nella sentenza 173/16 si convalidò il contributo di solidarietà per darlo (anche) agli esodati
- 15.3. La sentenza n. 70/15 afferma che – al contrario – qui non vi è stata una specifica destinazione solidaristica di queste somme

15.4. Il Decreto 65/15 anch' esso non chiarisce la destinazione solidaristica. Non si può qui affermare che restituendo queste somme, si priverebbero altri specifici pensionati di loro diritti che dipendono da quel prelievo

15.5. In breve: non è possibile trovare la giustificazione solidaristica ex art. 2 della Cost. di questo prelievo, poiché queste somme non hanno una specifica destinazione endo-previdenziale, ma sarebbero destinate alla fiscalità generale o a sostenere genericamente la previdenza

16. L' INPS fornisce qui una giustificazione non specificamente solidaristica, ma che confessa che il Decreto 65/15 serve solo a fare cassa (e questo è inammissibile ex C. Cost. 173/16) per:

16.1. Pensioni baby

16.2. Pensioni future dei giovani

16.3. Debito pubblico